



racc. gen. 27

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

---

### **Provvedimento sulla motivazione semplificata di sentenze e di ordinanze decisorie civili**

#### **IL PRIMO PRESIDENTE**

Ritenuto che l'elevato carico di lavoro gravante sulla Corte di cassazione civile esige un complessivo ripensamento organizzativo interno, attraverso l'adozione di più rapide prassi lavorative, idonee a far fronte all'arretrato, senza pregiudicare la qualità delle decisioni, e a contenere i tempi di trattazione dei procedimenti entro termini di durata ragionevoli, nel rispetto del principio costituzionale stabilito dall'art. 111 della Costituzione;

considerato che anche le modalità di redazione dei provvedimenti possono costituire uno degli strumenti per ridurre i tempi di definizione dei procedimenti;

osservato che molti ricorsi per cassazione non richiedono l'esercizio della funzione di nomofilachia della Corte, in quanto vengono dedotti vizi di motivazione e l'impugnazione risponde esclusivamente all'interesse del litigante, e che altri ricorsi sollevano questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi già affermati in precedenza dalla Corte stessa e dai quali il collegio non ritiene di discostarsi;

ritenuto che anche il legislatore, in sede di riforma del processo civile e in particolare con la legge 18 giugno 2009, n. 69, ha dettato nuove disposizioni in tema di redazione delle sentenze al fine di ridurre l'ampiezza delle motivazioni, escludendo la necessità che la sentenza contenga una parte specificamente dedicata all'esposizione dello svolgimento del processo, preliminare all'enunciazione dei motivi della decisione, e disponendo comunque che l'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione sia "concisa" e "succinta", anche attraverso, per quanto riguarda le ragioni della decisione, il "riferimento a precedenti conformi" (art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.);

rilevato che in alcune sezioni sono già stati positivamente sperimentati modelli di motivazione "in forma semplificata", secondo una denominazione utilizzata dal legislatore in sede di riordino del processo amministrativo (art. 74 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104), e che una generale e omogenea regolamentazione di tali limitate esperienze permetterebbe un più efficace perseguimento delle finalità di abbreviazione dei tempi di redazione dei provvedimenti decisori e di definizione di un maggior numero di ricorsi;

considerato che il tipo di motivazione semplificata è stato suggerito anche dal gruppo di lavoro costituito dai referenti per la formazione decentrata, al quale hanno partecipato numerosi magistrati della Cassazione civile, onde il presente provvedimento viene incontro anche a richieste provenienti dai magistrati della Corte;

ritenuto ancora che la disciplina di una forma più semplice di motivazione persegue anche finalità di garanzia e di trasparenza, perché affida al collegio decidente la scelta pure del tipo di motivazione con cui la decisione presa in sede collegiale dovrà essere spiegata dall'estensore;

ritenuto che, per i ricorsi che non richiedono l'esercizio della funzione di nomofilachia, occorre adattare la concisione della motivazione - prescritta dall'art. 132, n. 4, c.p.c. per tutte le sentenze, e quindi anche per la sentenza di cassazione – al limitato interesse della pronuncia, tenuto conto o del tipo di vizi denunciati (inerenti alla motivazione in fatto della sentenza impugnata), ovvero dei precedenti giurisprudenziali condivisi dal collegio (per i lamentati vizi giuridici della stessa sentenza);

ritenuto opportuno che l'opzione del collegio in favore della redazione della motivazione in forma semplificata sia documentata attraverso un'esplicita indicazione sia nel dispositivo interno, redatto sull'apposito modulo predisposto dalla cancelleria, che nel corpo della sentenza o dell'ordinanza a contenuto decisorio, allo scopo di favorire la diffusione di tale tecnica motivazionale e di segnalare, con scelta responsabile del collegio, che la Corte non ha esercitato la funzione di nomofilachia, in tal modo agevolando l'attività dell'Ufficio del massimario nella selezione delle pronunce da non avviare alla massimazione;

visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Direttivo nella seduta del 7 marzo 2011;

## **INVITA**

Tutti i collegi delle sezioni civili, quando sono chiamati a decidere su ricorsi che non richiedono l'esercizio della funzione di nomofilachia o che sollevano questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi dal collegio, a redigere una sentenza (o un'ordinanza a contenuto decisorio) “a motivazione semplificata”, di tipo estremamente sintetico con riferimento ai vizi di motivazione, o con richiamo dei precedenti conformi in caso di prospettazione di questioni giuridiche già risolte dalla giurisprudenza della Corte, fermo restando che anche la motivazione semplificata deve comunque fornire una spiegazione chiara della *ratio decidendi*, riferita specificamente alla fattispecie decisa (non potendosi esaurire quindi nell'adozione di formule di stile applicabili ad ogni fattispecie), pure se espressa con la maggiore sintesi possibile e senza le argomentazioni richieste dalla motivazione di una decisione costituente esercizio della funzione di nomofilachia.

## **DISPONE**

1. La deliberazione di adottare la motivazione semplificata è assunta dal collegio che decide il ricorso e di tale deliberazione deve essere dato atto sia nel dispositivo interno, redatto sull'apposito modulo predisposto dalla cancelleria, che all'interno della sentenza o dell'ordinanza a contenuto decisorio, preferibilmente alla fine della parte relativa alla succinta esposizione dei fatti rilevanti di causa;

2. L'adozione della forma di sentenza (o di ordinanza decisoria) "a motivazione semplificata" deve essere specificamente indicata nel margine destro della prima pagina della sentenza, nello spazio già riservato all'indicazione dell'oggetto della causa e in aggiunta a tale indicazione.

## **DA' MANDATO**

ai Referenti per la formazione decentrata di assumere iniziative dirette ai magistrati delle sezioni civili della Corte per approfondire la forma di motivazione semplificata, sia in ordine ai casi in cui essa può essere utilmente impiegata, sia per quanto attiene al contenuto del detto tipo di motivazione.

Roma, 22 marzo 2011

f.to IL PRIMO PRESIDENTE  
*Ernesto Lupo*

f.to IL DIRIGENTE  
*Mario Rossini*